

COMUNE DI REFRONTOLO

PROVINCIA DI TREVISO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI - art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001 –

Premessa

Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Refrontolo è definito ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2, del Codice di comportamento generale, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 che ha sostituito il precedente DPCM del 28 febbraio 2000 e i codici allegati ai contratti nazionali collettivi.

La normativa di riferimento è la seguente:

- articolo 54 del D.Lgs. n. 165/2001 (Codice di comportamento), come sostituito dall'art. 1, commi 44 e 45, della Legge n. 190/2012;
- D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Intesa tra Governo, regioni ed enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, siglata in data 24 luglio 2013;
- Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera CiVIT – Autorità Nazionale Anticorruzione - n. 72/2013;
- “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001)” approvate con delibera CiVIT – Autorità Nazionale Anticorruzione - n. 75/2013.

Come disciplinato dall'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013, il Codice prevede che gli obblighi ivi previsti, che si applicano tutti i dipendenti del Comune di Refrontolo, si estendono, a:

- collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo;
- organo di revisione e componenti esterni dell'organismo di valutazione;
- titolari di incarichi negli uffici di supporto agli organi di direzione politica dell'Ente;
- collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi continuativi a favore dell'amministrazione.

Procedura di adozione

Il Comune di Refrontolo, ha avviato la “Procedura aperta di partecipazione per l'approvazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune”, che contiene, come allegato, il Disciplinare per l'utilizzo del sistema informativo del Comune, con avviso del 22.01.2014, pubblicato sul sito web del comune, assieme alla bozza di codice e a un modulo per la presentazione delle proposte di modifica e/o integrazione, al link <http://sac3.halleysac.it/c026065/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/158?x=9ed749bd40e39505e97d09b3c15300e7>

Nella stessa data la notizia relativa all'apertura della procedura è stata altresì diffusa a mezzo del servizio news del Comune.

L'avviso faceva presente che eventuali osservazioni avrebbero dovuto pervenire entro il 29.01.2014.

Entro il termine previsto dall'avviso non sono state presentate osservazioni.

Il Codice sarà quindi approvato nella formulazione proposta alla procedura aperta. L'elaborato si suddivide in n. 16 articoli, che specificano ed integrano le previsioni del Codice generale sopra richiamato sulla base delle indicazioni fornite dalla CIVIT nelle "Linee guida" approvate con la delibera n. 75/2013, di cui si richiamano i titoli e si riportano sommariamente i rispettivi contenuti:

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale (art. 1 del Codice generale)

- contiene una norma di coordinamento sistematico con l'espresso rinvio al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 2 – Ambito di applicazione (art. 2 del Codice generale)

- definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le espresse indicazioni contenute nell'art. 2, d.P.R. n. 62/2013.

Art. 3 – Regali e altre utilità (art. 4 del Codice generale)

- introduce disposizioni specifiche in relazione ai regali di modico valore con una disposizione più restrittiva sul valore massimo (ora 100 Euro), definisce i criteri di valutazione del valore in caso di cumulo di più regali e le modalità di utilizzo da parte dell'amministrazione dei regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti.

Art. 4 – Incarichi di collaborazione conferiti da soggetti privati (art. 4 del Codice generale)

- Indica le tipologie di incarichi di collaborazione vietati nonché delle categorie di soggetti privati che hanno interessi economici significativi in decisioni o attività inerenti all'amministrazione.

Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni (art. 5 del Codice generale)

- introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 5 D.P.R. n. 62/2013 definendo gli obblighi di comunicazione dell'adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interesse che possono interferire con lo svolgimento dell'attività d'ufficio.

Art. 6 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. Obbligo di astensione. (artt. 6 e 7 del Codice generale)

- introduce disposizioni specifiche in materia di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse (art. 6 del D.P.R. n. 62/2013), di categorie di soggetti privati che hanno interessi in decisioni e attività dell'amministrazione. Procedimentalizza le modalità di comunicazione delle informazioni rilevanti, della comunicazione dell'astensione e delle relative ragioni al responsabile dell'ufficio e dell'obbligo periodico di aggiornamento.

Art. 7 - Prevenzione della corruzione (art. 8 del Codice generale)

- specifica gli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la prevenzione della corruzione

Art. 8 - Trasparenza e tracciabilità (art. 9 del Codice generale)

- rinvia alle previsioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione definendo eventuali regole volte a favorire un comportamento collaborativo da parte dei titolari degli uffici tenuti alla comunicazione ed alla pubblicazione dei dati, come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 9 - Comportamento dei dipendenti in generale (art. 10 del Codice generale)

- ribadisce i doveri di riservatezza del pubblico dipendente nello svolgimento delle sue funzioni e disciplina la delicata materia dei rapporti con gli organi di informazione, chiarendo le competenze specifiche in materia di divulgazione di argomenti istituzionali e i doveri di astensione da parte dei dipendenti, funzionali ad una corretta ed efficace comunicazione esterna e informazione pubblica sui medesimi argomenti.

Art. 10 - Comportamento in servizio (art. 11 del Codice generale)

- contempla le norme di comportamento che i dipendenti devono osservare in servizio che mirano a instaurare un clima di serenità e collaborativo all'interno dell'amministrazione. I dipendenti – in servizio – devono soprattutto evitare comportamenti e situazioni che siano fonte di potenziale pericolo o danno per loro e per gli altri, in modo da non turbare il corretto svolgimento della funzione pubblica alla quale i medesimi sono preposti. Particolare enfasi è stata posta sull'utilizzo adeguato di materiali, attrezzature. Uno specifico Disciplinare viene approvato contestualmente al Codice per le dotazioni informatiche.

Art. 11 - Rapporti con il pubblico (art. 12 del Codice generale)

- specifica gli obblighi di comportamento dei dipendenti nel rispetto delle norme che regolano la civile convivenza ed in particolare alcuni doveri di contegno che sul piano formale contribuiscono a instaurare con l'utenza un rapporto efficace e collaborativo, basato sulla fiducia e il rispetto.

Art. 12 - Disposizioni particolari per i dirigenti (art. 13 del Codice generale)

- introduce disposizioni specifiche per i Responsabili di Servizio tra cui l'obbligo di rilevare e tenere conto in sede di valutazione annuale delle eventuali deviazioni dall'equa ripartizione dei carichi di lavoro, dovute alla negligenza di alcuni dipendenti, di controllare e di vigilare sul corretto uso dei permessi di astensione e delle timbrature delle presenze da parte dei propri dipendenti nonché di osservare e vigilare sul rispetto delle regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei propri dipendenti. E' prevista una procedimentalizzazione della comunicazione dei dati relativi ai conflitti di interesse di cui al comma 3 del Codice generale.

Art. 13 – Contratti e altri atti negoziali (art. 14 del Codice generale)

- specifica degli obblighi in occasione della conclusione di accordi e negozi, nonché nella stipulazione e nella fase di esecuzione di contratti per conto dell'Amministrazione.

Art. 14 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative (art. 15 del Codice generale)

- specifica le autorità interne che devono vigilare sull'osservanza del codice;
- previsione di attività formative.

Art. 15 – Responsabilità conseguente alle violazioni del Codice (art. 16 del Codice generale)

- specifica le responsabilità conseguenti alle violazioni del Codice.

Art. 16 – Disposizioni finali

- detta disposizioni particolari in tema di pubblicazione e diffusione del codice, in attuazione di quanto dispone l'art. 17, co. 1, d.P.R. n. 62/2013

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto delle espresse indicazioni dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In particolare:

- sono state seguite, sia per la procedura che per i contenuti specifici, le linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni elaborate dalla CIVIT ed approvate definitivamente con delibera n. 75/2013;
- la “procedura aperta” è stata attuata mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale di un avviso, unitamente all’ipotesi di codice, con il quale sono stati invitati tutti gli interessati a fornire in merito eventuali proposte e/o osservazioni, da trasmettere all’amministrazione su apposito modello predefinito;
- entro il termine fissato dal predetto avviso non sono pervenute proposte e/o osservazioni;
- il Codice, unitamente alla presente relazione illustrativa, dopo la definitiva approvazione da parte della Giunta Comunale, verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione 2° livello “Atti generali”; il relativo link verrà comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera d), della L. n. 190/2012.

Refrontolo, 29 gennaio 2014